

**Archivio selezionato:** Sentenze Consiglio di Stato

---

**Autorità:** Consiglio di Stato sez. VI

**Data:** 26/07/2010

**Numero:** 4863

**Classificazioni:** SICUREZZA PUBBLICA - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - - espulsione amministrativa

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6930 del 2006, proposto da:  
V. D. K., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Luigi Braschi,  
Aniello Schettino, con domicilio eletto presso Francesco Luigi  
Braschi in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Prefettura di Reggio Emilia, Ministero dell'interno, in persona dei  
rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e  
difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in  
Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati,;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA - ROMAGNA -SEZIONE STACCATA DI PARMA  
- n. 00208/2006, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO  
PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Reggio  
Emilia e del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2010 il  
consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l'avvocato Barschi e  
l'avvocato dello Stato Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**Fatto**

FATTO

Con il ricorso di primo grado la parte appellante era insorta avverso le determinazioni amministrative reietive della propria permanenza sul territorio italiano adottate dall'intimata Amministrazione (titolare di un permesso di soggiorno per "lavoro subordinato - atleta sportivo" con scadenza 30 giugno 2004. L'appellante, cittadina bulgara e giocatrice di volley, aveva presentato una istanza di rinnovo motivata da gravi ragioni di salute), prospettando le censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili sintomatici.

Con la sentenza in forma semplificata in epigrafe appellata il Tar respinse l'impugnazione.

La parte appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l'annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima: i giudici di prime cure avevano errato nel non rilevare che sussisteva ogni idoneo elemento tale da legittimare la presenza dell'appellante in Italia.

Essa si era recata in Italia munita di regolare permesso di soggiorno con scadenza 30.6.2004 in quanto assunta dalla Pallavolo Regio Emilia SRL; non le furono corrisposte (ingiustamente, come accertato dalla Corte federale cui essa si era rivolta)le retribuzioni pattuite; ciò le causò una grave sindrome depressiva.

La richiesta di proroga del permesso di soggiorno venne ingiustamente respinta, in violazione dell' art. 40 co. 18 del DPR n. 394/1999 e dell'art. 35 co. III, 36 del .lvo n. 286/1998.

## **Diritto** DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, nei termini della motivazione che segue, con conseguente

riforma dell'appellata sentenza, accoglimento del ricorso di primo grado, ed annullamento degli atti impugnati.

La decisione appellata del Tribunale Amministrativo Regionale con sede in Parma ha respinto il ricorso di primo grado proposto dall'odierna parte appellante alla stregua della considerazione per cui (si riporta di seguito un breve stralcio della motivazione) "all'infuori delle ipotesi in cui l'ordinamento prevede uno specifico permesso di soggiorno in favore di chi intende fare ingresso in Italia allo scopo di ricevere cure mediche (v. art. 36 del d.lgs. n. 286/98), la tutela del diritto alla salute dello straniero che sia presente nel nostro Paese senza avervi titolo si realizza adducendo all'atto dell'espulsione l'eventuale sussistenza di ragioni sanitarie ostative all'immediato allontanamento dal territorio nazionale, con valutazione finale che, in caso di negato differimento dell'espulsione da parte dell'Autorità prefettizia, compete al giudice (ordinario) che conosce della relativa controversia."

Ne discendeva, secondo il Tar, la legittimità dell'atto impugnato, "in quanto l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro relativo all'attività sportiva impediva, per espressa disposizione di legge, l'ulteriore permanenza della originaria ricorrente sul territorio nazionale. Eventuali esigenze di cure mediche, dunque, avrebbero potuto essere fatte valere opponendosi al successivo decreto di espulsione, o comunque richiedendone un differimento dell'esecuzione, nella misura strettamente necessaria a fare fronte a quelle esigenze."

L'appellante, (che già in primo grado aveva lamentato l'omessa considerazione da parte dell'Amministrazione che il diritto ai trattamenti sanitari necessari alla tutela della salute era costituzionalmente protetto e che la legislazione statale recava varie prescrizioni di salvaguardia della salute degli stranieri, anche ove non in regola con le norme sull'ingresso ed il soggiorno, sì da permettere loro di godere in ogni caso dei trattamenti medici urgenti o comunque essenziali) ha censurato il convincimento dei primi giudici, evidenziando che la patologia depressiva da cui era attinta legittimava la concessione della richiesta proroga (era costretta ad assumere psicofarmaci, e necessitava di assoluto riposo).

Peraltro, al momento della proposizione del ricorso in appello, essa versava in stato di gravidanza (con termine al 19.10.2006), di guisa che operava la prescrizione di cui all'art. 19 co.II lett. d del d.lvo n. 286/1998.

Ciò premesso, anche prescindendo dalla valutazione di questo ultimo elemento - avente ex se efficacia impediante sull'eventuale ordine di espulsione adottato - prospettato (attuale al tempo di proposizione del ricorso in appello, ma ormai superato nella sua rilevanza a cagione del tempo trascorso) il ricorso il appello appare da accogliere.

In punto di fatto si rileva che è rimasta incontestata la sussistenza e la gravità della patologia da cui la appellante era affetta, le conseguenze da essa ritraibili, e la tipologia di cure mediche (assunzione di psicofarmaci) cui l'appellante medesima doveva sottoporsi.

Prevede l'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 che ai "cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi

di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva ...". Se ne è desunto (v. Corte cost. 17 luglio 2001 n. 252) che lo straniero, anche se irregolare, ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili e urgenti, trattandosi di un diritto fondamentale della persona che deve essere garantito, così come disposto in linea generale dall'art. 2 dello stesso d.lgs. n. 286/98 ("Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti"), con una valutazione dello stato di salute del soggetto e della indifferibilità ed urgenza delle cure che deve essere effettuata caso per caso, secondo il prudente apprezzamento medico; pertanto, di fronte ad un ricorso avverso un provvedimento di espulsione si deve, qualora vengano invocate esigenze di salute dell'interessato, preventivamente valutare tale profilo - tenuto conto dell'intera disciplina contenuta nel d.lgs. n. 286/98 - se del caso ricorrendo ai mezzi istruttori che la legge, pur in un procedimento caratterizzato da concentrazione e da esigenze di rapidità, certamente consente.

La giurisprudenza di legittimità ha sul punto rilevato che "non può essere disposta l'espulsione di uno straniero, qualora dall'esecuzione di detto provvedimento egli possa subire un irreparabile pregiudizio al suo diritto alla salute, costituzionalmente garantito. Ed infatti anche lo straniero presente irregolarmente sul territorio italiano ha diritto di fruire di tutte le prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti, secondo i criteri indicati dall'art. 35, comma 3, d.lg. n. 286 del 1998, con esclusione dei trattamenti di mantenimento o di controllo, per i quali il medesimo potrà eventualmente attivarsi per ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi dell'art. 36 del d.lg. citato."(Cassazione civile, sez. I, 24 gennaio 2008, n. 1531).

Da tale quadro normativo non può che discendere il diritto dello straniero, anche se entrato o rimasto irregolarmente in Italia, di ottenere, per il tempo necessario ad effettuare cure mediche d'urgenza o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, un permesso di soggiorno idoneo a regolarizzare la sua situazione di inespellibilità.

Lo stesso Tar emiliano, peraltro, aveva in passato evidenziato che l'art. 36, t.u. 25 luglio 1998 n. 286, sulla disciplina dell'immigrazione, nel prevedere che lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia può ottenere uno specifico visto d'ingresso e il relativo permesso di soggiorno, non esclude che il beneficio possa essere concesso anche a chi si trovi legittimamente, sia pure in base ad un diverso titolo, sul territorio dello Stato.(T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 22 dicembre 2006, n. 3318).

D'altro canto la tesi affermata nell'appellata decisione conduce alla contraddittoria conclusione per cui il visto d'ingresso (e permesso di soggiorno) potrebbe concedersi allo straniero non residente che necessiti di cure apprestate in Italia, mentre l'analoga situazione dello straniero che già si trovi in territorio italiano non potrebbe ricevere (sia pur temporanea) legittimazione, dovendo questi attendere (versando nella situazione di irregolarità che ne è presupposto) l'adozione dell'ordine di espulsione, per poi risolversi ad impugnarlo.

La incontestata circostanza, poi, che la patologia dell'appellante sia insorta mentre questi si trovava in Italia rafforza vieppiù il convincimento militante per la fondatezza della censura proposta con il ricorso in appello (sulla circostanza che il diritto alla salute costituisca bene primario tutelato in sommo grado si veda, tra le tante, Corte Costituzionale, 19 dicembre 2003, n. 361).

L'appello, conclusivamente, merita di essere accolto con conseguente riforma dell'appellata decisione, accoglimento del ricorso di primo grado, ed annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese del giudizio devono essere compensate, sussistendo le condizioni di legge motivi ravvisabili nella particolarità degli aspetti fattuali della controversia e nella natura della medesima.

**PQM**  
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo accoglie nei termini di cui alla motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 LUG. 2010.

[REDACTED]